

PROGETTO DI FUSIONE

(ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile)

per incorporazione

delle società **DEDA NEXT S.r.l.** a socio unico e **DEDA BIT S.r.l.** a socio unico
nella società
DEDAGROUP S.p.A. a socio unico

* * * * *

DEDAGROUP S.p.A. a socio unico

Sede legale Trento (TN) – Via di Spini n. 50
Codice Fiscale e Partita IVA 01763870225
Capitale Sociale Euro 1.910.392,00 = i.v.
Iscritta nel Registro delle Imprese al n. 01763870225
R.E.A. TN - 175519

* * * * *

DEDA NEXT S.r.l. a socio unico

Sede legale Trento (TN) – Via di Spini n. 50
Codice Fiscale 03188950103 e Partita IVA 01727860221
Capitale Sociale Euro 6.740.000,00 = i.v.
Iscritta nel Registro delle Imprese al n. 03188950103
R.E.A. TN - 172914

* * * * *

DEDA BIT S.r.l.

Sede legale Trento (TN) – Via di Spini n. 50
Codice Fiscale 07374190580 e Partita IVA 11300260152
Capitale Sociale Euro 7.250.000,00 = i.v.
Iscritta nel Registro delle Imprese al n. 07374190580
R.E.A. TN - 212293

* * * * *

Trento, 16 ottobre 2026

PREMESSO CHE

I consiglio di amministrazione delle società **“DEDAGROUP S.p.A. a socio unico”** (di seguito anche **“Società Incorporante”**), **“DEDA NEXT S.r.l. a socio unico”** (di seguito anche **“Società Incorporanda”** o **“Società Incorporata”**) e **“DEDA BIT S.r.l. a socio unico”** (di seguito anche **“Società Incorporanda”** o **“Società Incorporata”**) hanno congiuntamente redatto e approvato il presente progetto di fusione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 2501-ter e seguenti del codice civile, avente per oggetto l'operazione di fusione per incorporazione delle società **“DEDA NEXT S.r.l.”** e **“DEDA BIT S.r.l.”** in **“DEDAGROUP S.p.A.”**.

Premesso che le partecipazioni delle società DEDA NEXT S.r.l. e DEDA BIT S.r.l. sono detenute per la loro totalità dalla società DEDAGROUP S.p.A., si dà atto che l'operazione si configurerà come fusione per incorporazione di società controllate al 100% e pertanto, ai sensi dell'art. 2505 c.c.:

- a) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi ex art. 2501 quinquies c.c.;
- b) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c. in merito alla congruità del rapporto di concambio.

Verrà inoltre richiesto ai Soci di ciascuna società di rinunciare all'unanimità, ex art. 2501 quater, comma 3, c.c., alla predisposizione delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte, dandosi qui atto – per quanto occorrer possa – che sia il socio unico di DEDAGROUP S.p.A., sia quest'ultima in qualità di socio unico di DEDA NEXT S.r.l. e DEDA BIT S.r.l., hanno già comunicato di rinunciarvi.

1) Società partecipanti alla fusione e descrizione dell'operazione

Le società partecipanti alla fusione sono le seguenti:

- **Società Incorporante:** **“DEDAGROUP S.p.A. a socio unico”** con sede legale in Trento (TN), Via di Spini n. 50, capitale sociale euro 1.910.392,00 interamente versato, Codice Fiscale, P.Iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Trento 01763870225, avente come oggetto sociale:
 - * la produzione, la commercializzazione, l'installazione e la manutenzione di prodotti hardware e software di base ed applicativi direttamente o indirettamente anche attraverso rappresentanze o agenzie di vendita;
 - * il commercio all'ingrosso, al dettaglio e rappresentanza di macchine, attrezzature, mobili per ufficio, attrezzature, macchinari elettronici a tecnologia avanzata e loro accessori;
 - * lo studio di sistemi applicativi per l'elaborazione dei dati aziendali, l'offerta di servizi a terzi, imprese o enti pubblici, che abbiano attinenza con l'elaborazione elettronica dei dati, lo studio e la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche attinenti l'automazione e l'informatizzazione industriale e d'ufficio.

La compagine sociale è rappresentata nella tabella di seguito riportata:

Nominativo Socio	Valore nominale quota in Euro	% del capitale sociale
Lillo S.p.A.	1.910.392	100,00%
TOTALE	1.910.392,00	100,00%

➤ **Società Incorporanda (o incorporata): “DEDA NEXT S.r.l. a socio unico”** con sede legale in Trento (TN), Via di Spini n. 50, capitale sociale euro 6.740.000,00 interamente versato, partita IVA 01727860221, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Trento 03188950103, avente come oggetto sociale:

- * il commercio e l'installazione dei prodotti hardware e software di base ed applicativi direttamente o indirettamente, attraverso rappresentanze ed agenzie, nonché la fornitura di tutti i servizi di manutenzione ed aggiornamento delle installazioni;
- * lo studio di sistemi applicativi per l'elaborazione di dati aziendali, l'offerta di servizi a terzi, imprese ed enti pubblici, che abbiano attinenza con l'elaborazione elettronica di dati, lo studio e la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche attinenti l'automazione e l'informatizzazione industriale e di ufficio;
- * la creazione e la gestione, anche per conto terzi, di basi dati territoriali;
- * la creazione di software e servizi nel settore informatico;
- * l'organizzazione di corsi di formazione per operatori informatici e la ricerca di personale specializzato;
- * l'attività di analisi e assistenza sistemistica e la realizzazione di sistemi informativi con le connesse attività di ricerca e sviluppo;
- * la consulenza e la formazione professionale, l'erogazione di servizi di progettazione, affiancamento e supporto sia dal punto di vista normativo che gestionale, sia per gli enti pubblici che privati e simili, anche attraverso l'elaborazione di dati;
- * l'offerta di servizi in outsourcing, in cloud o in hosting, la formazione professionale, l'analisi progettuale e gestionale, anche finalizzata ad offrire ed eseguire progetti finalizzati alla migliore gestione delle attività commerciali, dell'iva, dell'irap, dell'ires e di ogni altra imposta sia diretta che indiretta degli enti pubblici, privati e delle aziende sanitarie, anche sotto il profilo dell'organizzazione amministrativo-contabile ed inclusa la vendita di software dedicati;
- * le funzioni ed attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;
- * i servizi di supporto finalizzati all'ottenimento di risorse finanziarie ed al recupero dei residui attivi;
- * lo sviluppo di soluzioni, prodotti e servizi informatici con caratteristiche multimediali ed interattive per editoria e comunicazione;
- * la fornitura di materiale grafico, sviluppo e realizzazione di progetti di grafica per applicazioni multimediali;

- * la produzione, diffusione e vendita di materiale fotografico e filmati;
- * la progettazione, produzione e vendita di contenuti e sistemi per la didattica e la formazione;
- * servizi di supporto specialistico e di formazione, istruzione generale continua, istruzione professionale continua, aggiornamento e specializzazione, per soggetti pubblici e privati, nei seguenti ambiti professionali: giuridico, amministrativo, economico-finanziario, contabilità, tributario, fiscale, finanziamenti pubblici, rendicontazione, procedure di affidamento e contratti pubblici, information technology e sicurezza digitale, manageriale, strategico-direzionale, organizzativo-gestionale, risorse umane, marketing e comunicazione, indagine e rilevazione statistica, audit e conformità;
- * progettazione, erogazione e gestione di corsi, seminari ed attività annesse, per la formazione professionale e relativa riqualificazione, tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- * l'attività di forniture di Servizi ed Attrezzature alla Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici, Enti Privati, Enti Locali ed altre imprese e privati e così, in via esemplificativa e non esaustiva:
 - servizi di elaborazione e memorizzazione, anche digitale, nonché archiviazione degli atti di accertamento di violazione in materia di Codice della Strada o in ambito delle violazioni Amministrative, alle altre norme di Legge e di regolamento, redatti dagli Organi Preposti appartenenti agli Enti Locali, ai soggetti da essi delegati o ai Ministeri;
 - ricerca nelle banche dati pubbliche e private dei soggetti che hanno effettuato violazioni, stampa dei Verbali di Violazione, notifica degli stessi, inventario delle violazioni e dello stato della notifica, nonché relativa rendicontazione ed ogni attività amministrativa inerente ad uso degli organi accertatori;
 - consulenza in materia di ricorsi, di ruoli e della riscossione derivante dalle suddette prestazioni;
 - commercio e locazione di apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni alle norme del Codice della Strada e per la rilevazione delle targhe o delle caratteristiche veicolari, anche al fine dell'analisi del traffico, delle tipologie di merci trasportate o della realizzazione di piani urbani del traffico;
 - progettazione, installazione, collaudo, manutenzione, trasformazione e ampliamento di impianti elettrici civili ed industriali, ivi compresi: le reti di dati e i data center, gli Impianti di allarme, di domotica ed automazione, di sicurezza, di videosorveglianza, radiotelevisivi, di antenne per ricezione e trasmissione dati, gli impianti fotovoltaici, gli impianti di illuminazione stradale, gli impianti di condizionamento, di aereazione ed antincendio;
 - attività tipografica consistente nella produzione e commercio all'ingrosso ed al dettaglio di stampati e modulistica;
- * l'attività editoriale in genere a eccezione di quotidiani e periodici nel senso stretto e ovvero a esclusione delle tipologie per le quali è imposta l'applicazione della Legge Speciale N. 416/1981 S.S.M.M. e integrazioni, di dunque qualsiasi realizzazione su supporto cartaceo, ivi compresi libri, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.

La compagine sociale è rappresentata nella tabella di seguito riportata:

Nominativo Socio	Valore nominale quota in Euro	% del capitale sociale
Dedagroup S.p.A.	6.740.000,00	100,00%
TOTALE	6.740.000,00	100,00%

➤ **Società Incorporanda (o incorporata):** “**DEDA BIT S.r.l.**” con sede legale in Trento (TN), Via di Spini n. 50, capitale sociale euro 7.250.000,00 interamente versato, partita IVA 11300260152, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Trento 07374190580, avente come oggetto sociale:

- * la produzione, la commercializzazione, l'installazione e la manutenzione di prodotti hardware e software di base ed applicativi direttamente o indirettamente anche attraverso rappresentanze o agenzie di vendita;
- * lo studio di sistemi applicativi per l'elaborazione dei dati aziendali, l'offerta di servizi a terzi, imprese o enti pubblici, che abbiano attinenza con l'elaborazione elettronica dei dati, lo studio e la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche attinenti l'automazione e l'informatizzazione industriale e d'ufficio;
- * servizi di gestione di applicazioni software, servizi di outsourcing e facility management, servizi di consulenza e progettazione di infrastrutture tecnologiche, data center e reti telematiche, formazione collegata;
- * il commercio all'ingrosso, al dettaglio e rappresentanza di macchine, attrezzature, mobili per ufficio, attrezzature, macchinari elettronici a tecnologia avanzata e loro accessori.

La compagine sociale attuale è rappresentata nella tabella di seguito riportata:

Nominativo Socio	Valore nominale quota in Euro	% del capitale sociale
Dedagroup S.p.A.	7.250.000,00	100,00%
TOTALE	7.250.000,00	100,00%

2) Motivazioni dell'operazione di fusione

L'operazione di fusione trova la sua ragione e giustificazione nelle seguenti considerazioni e vantaggi derivanti dalla semplificazione della struttura del gruppo di società cui afferiscono incorporante ed incorporate:

- riduzione dei costi amministrativi e generali;
- maggiore sinergia nell'azione commerciale;
- potenziamento della competitività verso i mercati di riferimento;
- rafforzamento della struttura operativa attraverso l'integrazione del personale tecnico.

3) Situazione patrimoniale di riferimento

Come ricordato in premessa ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., ed in virtù della rinuncia di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, non è stata predisposta la situazione patrimoniale.

4) Modificazioni dello statuto della società incorporante

Lo Statuto della Società, per effetto della fusione, verrà adeguato all'art. 3 relativo all'oggetto sociale, che verrà integrato in modo da riflettere le attività svolte dalle Società Incorporate.

Verrà inoltre modificato l'art. 1 per la variazione della ragione sociale da Dedagroup SpA a Deda SpA. Si allega copia del nuovo statuto della Società Incorporante (sub documento A) che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

5) Rapporto di concambio

Come ricordato in premessa, tenuto conto che il capitale sociale delle Società Incorporate è interamente posseduto dalla Società Incorporante, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2501 ter, comma 1, numero 3), c.c.: "3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro".

6) Modalità di assegnazione delle partecipazioni

La Società Incorporante, non aumentando il proprio capitale sociale, non procederà ad alcuna assegnazione di partecipazioni: la partecipazione totalitaria al capitale delle Società Incorporande, iscritta nel bilancio della Società Incorporante, verrà annullata così come il patrimonio netto apportato dalle Società Incorporate.

7) Decorrenza della partecipazione agli utili

Ai sensi dell'articolo 2505 c.c., trattandosi di incorporazione di società interamente possedute, non è necessario regolamentare il presente punto.

8) Decorrenza degli effetti giuridici

Gli effetti giuridici della fusione avranno decorrenza dalle ore **00:00 del primo giorno del mese successivo a quello** in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 cc.

In dipendenza della Fusione, "DEDAGROUP S.p.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attivo e passivo, di "DEDA NEXT S.r.l." e di "DEDA BIT S.r.l." e in tutte le ragioni, azioni e diritti, così come in tutti gli obblighi, impegni, e passività di qualsiasi natura facenti capo alle Società Incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione in conformità a quanto previsto dall'art. 2504 bis, 1° comma, c.c..

9) Decorrenza contabile e fiscale della fusione

Le operazioni delle Società Incorporate saranno imputate nella contabilità della Società Incorporante "DEDAGROUP S.p.A." a far data dalle ore **00.00 del 1° gennaio dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione**, ai sensi dell'art. 2504 bis, c. 3, c.c.. Gli effetti fiscali dell'imposizione diretta

verranno analogamente fatti decorrere dal **1° gennaio dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione**, come consentito dall'art. 172, comma 9, D.P.R. 917/1986.

10) Trattamento riservato ai soci

Nessun trattamento particolare sarà riservato a particolari categorie di soci.

11) Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

12) Articolo 2501 bis – Fusione a seguito di indebitamento.

La fusione non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 2501 bis c.c. e pertanto non si rendono applicabili le disposizioni ivi contenute.

In aggiunta a quanto riportato in premessa si proporrà ai soci di rinunciare a tutti i termini e a tutti gli adempimenti previsti dal codice civile e per i quali sia possibile la rinuncia.

Ai sensi dell'art. 2501-septies cc, il presente progetto di fusione, corredato dei relativi allegati ed approvato dall'organo amministrativo di ciascuna società, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di riferimento, nonché depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti.

Trento, 16 ottobre 2026

Dedagroup S.p.A.

Il Presidente del CdA

Marco Podini

Deda Next S.r.l.

Il Presidente del CdA

Marco Podini

Deda Bit S.r.l.

Il Presidente del CdA

Marco Podini

ALLEGATO "A"

S T A T U T O della "DEDA S.p.A."

* * * * *

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata

"DEDA S.p.A.".

Art. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Trento.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative e sedi secondarie.

Art. 3

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione, l'installazione, la configurazione, l'aggiornamento, la manutenzione e l'assistenza di prodotti, applicazioni, piattaforme e sistemi hardware e software, nonché il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la rappresentanza di macchine, attrezzature, apparecchiature e prodotti tecnologici ed elettronici e relativi accessori;
- lo studio, la progettazione, la realizzazione, l'integrazione e la gestione di sistemi informativi e applicativi, infrastrutture tecnologiche, data center e reti telematiche, nonché la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per l'automazione, la digitalizzazione e l'informatizzazione dei processi;
- l'erogazione di servizi informatici, di analisi e assistenza sistemistica, elaborazione e gestione dei dati, gestione di applicazioni software, outsourcing, facility management, cloud, hosting e servizi connessi, nonché la creazione e gestione, anche per conto di terzi, di banche dati e basi dati territoriali;
- la consulenza, la progettazione, l'affiancamento e il supporto in ambito informatico, tecnologico, normativo, amministrativo, organizzativo e gestionale a favore di soggetti pubblici e privati, anche mediante l'elaborazione di dati;
- la gestione e la fornitura di servizi di call center ed help desk e relativi servizi multimediali correlati;
- la progettazione e l'erogazione di servizi e soluzioni finalizzati alla gestione delle attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali di enti pubblici e privati e aziende sanitarie, inclusa la commercializzazione di software dedicati;
- lo svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, nonché di servizi finalizzati all'ottenimento di risorse finanziarie e al recupero dei residui attivi;
- la progettazione, organizzazione, erogazione e gestione di attività di formazione, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione professionale, corsi e seminari, anche in convenzione con soggetti pubblici e privati, negli ambiti informatico e della sicurezza

digitale, giuridico-amministrativo, economico-finanziario, contabile, tributario e fiscale, dei finanziamenti pubblici e della rendicontazione, delle procedure di affidamento e dei contratti pubblici, manageriale, strategico, organizzativo e gestionale, delle risorse umane, del marketing e della comunicazione, delle rilevazioni statistiche, dell'audit e della conformità, nonché la ricerca di personale specializzato;

- la progettazione, produzione, sviluppo, diffusione e commercializzazione di soluzioni, prodotti, servizi e contenuti multimediali e interattivi per l'editoria, la comunicazione, la didattica e la formazione, compresi prodotti e servizi grafici, fotografici e audiovisivi;
- la fornitura di servizi e attrezzature alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e privati, agli enti locali, alle imprese e ai privati, compresi i servizi di elaborazione, memorizzazione, digitalizzazione e archiviazione degli atti di accertamento delle violazioni al Codice della strada e delle altre violazioni amministrative, la ricerca nelle banche dati, la produzione e notificazione dei verbali, la gestione delle violazioni e delle notifiche, la rendicontazione e le connesse attività amministrative, nonché il supporto in materia di ricorsi, ruoli e riscossione;
- il commercio e la locazione di apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni al Codice della strada, delle targhe e delle caratteristiche dei veicoli e per l'analisi del traffico, delle tipologie di merci trasportate e la realizzazione di piani urbani del traffico;
- la progettazione, installazione, collaudo, manutenzione, trasformazione e ampliamento di impianti elettrici civili e industriali, reti dati e data center, impianti di allarme, domotica, automazione, sicurezza e videosorveglianza, impianti radiotelevisivi e di trasmissione dati, fotovoltaici, di illuminazione stradale, condizionamento, aerazione e antincendio;
- l'attività tipografica e la produzione e il commercio di stampati e modulistica, nonché l'attività editoriale, su supporti cartacei, informatici, digitali e multimediali, con esclusione delle attività soggette a specifiche riserve di legge.

3.2 Il conseguimento dell'oggetto sociale potrà avvenire sia direttamente sia per il tramite di società partecipate. La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La Società potrà altresì, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, compiere operazioni finanziarie funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, assumere mutui, finanziamenti e prestiti e concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e altre garanzie reali o personali, anche a favore di soci o di terzi.

3.3 Salvo il disposto di cui all'art. 2361 C.C., potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o Società, aventi scopo analogo o affine al proprio al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa. Restano escluse le attività bancarie e assicurative, le attività professionali riservate e le attività finanziarie e di intermediazione mobiliare per le quali la legge richieda specifiche

autorizzazioni. Resta altresì esclusa, ai fini dell'iscrizione della Società all'Albo dei soggetti abilitati a svolgere funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate, qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata sino al 2040, salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 1.910.392 (unmilionenovecentodiecimilatrecentonovantadue), suddiviso in n. 1.910.392 (unmilionenovecentodiecimilatrecentonovanta due) azioni. Le azioni hanno valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.3 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, eventualmente anche adottando le delibere di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.4 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 Il domicilio dei soci, così come quelli dei componenti degli organi sociali, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

7.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

7.3 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli

appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie nonché per il compimento di altre operazioni su azioni proprie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. c.c. La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 10

10.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, osservate le norme di legge.

Art. 11

11.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

ASSEMBLEE

Art. 12

12.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge e dal presente statuto.

12.2 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

12.3 L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sull'emissione degli strumenti finanziari;
- d) sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- e) sulla costituzione di patrimoni destinati;
- f) sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

12.4 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

12.5 L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni

prima di quello fissato per l'assemblea nel seguente quotidiano: L'ADIGE di Trento.

In alternativa a quanto sopra l'organo amministrativo può convocare l'assemblea con avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro tale data; in particolare l'avviso potrà essere recapitato mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante dal libro dei soci.

12.6 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

12.7 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.8 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 13

13.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 14

14.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che esibiscano, all'atto dell'intervento, i rispettivi titoli o la relativa certificazione.

14.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C. e solo da altro socio. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.3 I soci intervenuti che rappresentino più di un terzo del capitale presente in assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

14.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società.

Art. 15

15.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

15.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

15.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; anche in seconda convocazione, è comunque necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al II comma dell'art. 2351.

15.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 16

16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal presidente dell'assemblea.

16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

16.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti.

17.2 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci.

17.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..

Art. 18

18.1 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

18.2 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori decade l'intero Consiglio e pertanto gli amministratori devono convocare l'assemblea perchè proceda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri componenti il Presidente.

19.2 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 1 (uno) giorno. In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con i partecipanti audio/video collegati fra loro, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

19.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano. In mancanza di Presidente e Vicepresidenti, dal consigliere più anziano. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 20

20.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea. Può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti. Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

20.2 Possono essere adottate dall'Organo Amministrativo, in luogo dell'assemblea dei soci le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 5.3;
- l'emissione, nei casi consentitigli, di strumenti finanziari.

Art. 21

21.1 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, spetta la rappresentanza generale della società.

21.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 22

22.1 Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

22.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

22.3 A favore degli amministratori può essere riconosciuta un'indennità di fine mandato anche in forma assicurativa, nella misura deliberata dall'assemblea dei soci.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 23

23.1 Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- un Revisore legale dei conti ovvero una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, cui spetta la revisione legale dei conti.

La scelta se affidare la revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione, come pure la relativa nomina competono all'assemblea ordinaria dei soci. Salva espressa determinazione in tal senso la revisione legale dei conti spetta, fintantochè sussistono i requisiti di legge per tale incarico, al Collegio Sindacale.

Art. 24

24.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c. e funziona secondo le norme di legge.

24.2 I sindaci, compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

24.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ. La retribuzione dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 25

25.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.-

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

25.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 26

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

26.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

Art. 27

27.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

27.2 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis cod. civ.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 28

28.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall' Organo amministrativo.

28.2 L'Organo Amministrativo è altresì facoltizzato ad emettere in una o più volte obbligazioni convertibili per una entità massima di Euro 269.700 (duecentosessanta novemilasettecento) entro il giorno 17 novembre 2006.

Art. 29

29.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..

29.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

29.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

29.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

29.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

29.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del codice civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30

30.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31

31.1 Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in dipendenza ed in

correlazione al contratto sociale, ivi comprese quelle relative all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione dello stesso ivi comprese quelle aventi per oggetto la validità delle delibere assembleari, sia fra i soci, sia fra l'Amministratore e/o i soci, fra la Società ed i soci e/o i sindaci od il revisore unico e/o gli amministratori e/o i liquidatori sia fra i liquidatori e/o i sindaci e/o il revisore unico ed i soci, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ovvero di quelle comunque escluse per legge, dovrà essere deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

Gli arbitri verranno nominati, su ricorso di almeno una delle parti in lite, da parte del Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la società, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio. La parte che intende adire l'arbitrato, dovrà indicare tale sua volontà a mezzo atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alle altre parti.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto ed in via rituale, nel termine di 180 giorni dall'ultima accettazione della nomina da parte degli arbitri.

L'arbitrato avrà sede in Trento.

In caso di rinuncia di tutte le parti in lite ad avvalersi della presente clausola sarà competente, in via esclusiva, per tutte le controversie sopra indicate il Tribunale di Trento.

NORME DI RINVIO

Art. 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.